

Prato, 14 Ottobre 2026

Lettera informativa n. 21/2026

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETTERA INFORMATIVA MENSILE
OTTOBRE 2026

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- 1) Principali scadenze dal 16 Ottobre al 15 Novembre;
- 2) Rottamazione-quinquies;
- 3) 770/2026: Entro il 2 Novembre la presentazione del modello;
- 4) Nel cassetto fiscale dei contribuenti gli “inviti” al concordato;
- 5) Esenzione dal bollo auto per l’anno 2027;
- 6) Soci lavoratori Srl: la cassazione apre nuove prospettive;
- 7) Scade il prossimo 30 Novembre 2026 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni;
- 8) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

1.PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2026 al 15 novembre 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. n. 70/2011.

venerdì 16 ottobre

Versamenti IVA mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di settembre.

lunedì 26 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per



l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.

lunedì 2 novembre

Modello Redditi, IRAP, Modello 770

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2025.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale relativo al terzo trimestre 2026, in presenza dei requisiti normativi.

Remissione in bonis

Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

domenica 15 novembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di ottobre.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di ottobre.

2. ROTTAMAZIONE -QUINQUIES

È stato pubblicato l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-*quinquies*. Si tratta di circa 1.500 enti, tra Comuni, Regioni, Province e Unioni di Comuni, che hanno trasmesso il provvedimento entro il 31 luglio 2026. La misura riguarda debiti tributari e non tributari affidati ad AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, come IMU, Tari, bollo auto e multe stradali. Sono esclusi i tributi riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati. Per questi i Comuni possono prevedere una definizione agevolata autonoma. Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti troveranno nell'area riservata del sito di AdeR i carichi definibili. La domanda telematica si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

3. 770/2026: ENTRO IL 2 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770, fissato al 31 ottobre di ogni anno (art. 4, comma 4-*bis*, D.P.R. n. 322/1998), quest'anno cade di sabato e slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026.

Chi deve presentare il modello

Il modello 770/2026 riepiloga le ritenute operate nel 2025, i relativi versamenti e gli eventuali crediti. Va trasmesso, direttamente o tramite intermediario abilitato, dai soggetti che nel 2025:

- hanno operato ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, somme da pignoramento presso terzi e locazioni brevi;
- hanno corrisposto redditi di capitale, premi, vincite e altri proventi finanziari soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva;
- hanno distribuito utili, anche senza applicazione di ritenute (ad esempio a società di capitali o su partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa).

Lavoro autonomo e provvigioni

Sono tenuti al 770 anche imprese, enti, professionisti e condomini che hanno pagato compensi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi operando la ritenuta d'acconto. Poiché i dati dei singoli percipienti sono già contenuti nella Certificazione Unica, nel 770 vanno indicati solo:

- le ritenute operate e i relativi versamenti, nella sezione I del quadro ST (ad esempio codici tributo 1040, 1038, 1019 e 1020);
- gli eventuali crediti maturati e compensati, nel quadro SX.

Per i compensi ai contribuenti forfetari, non soggetti a ritenuta, non ci sono dati da esporre nel quadro ST. Prima dell'invio è opportuno verificare che ritenute certificate, ritenute dichiarate e versamenti F24 coincidano, perché l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati in automatico.

Redditi di capitale e utili

Per i redditi di capitale, oltre a ritenute e imposte sostitutive (quadro ST) e crediti (quadro SX), vanno indicate le somme erogate nei quadri dedicati:

- SF: redditi di capitale soggetti a ritenuta, compensi per avviamento commerciale e contributi di enti pubblici e privati, con i dati dei percipienti;

- SG: riscatti e capitali da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e rendimenti delle rendite con funzione previdenziale;
- SH: premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da OICR esteri e titoli atipici;
- SI: utili pagati nel 2025, in qualità di emittente, da S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e altri enti commerciali soggetti all'IRES;
- SK: dati dei percipienti di utili e proventi equiparati, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva; il quadro va compilato anche per gli utili pagati senza ritenuta e per quelli corrisposti a soggetti non residenti.

Regole di compilazione e invio

Nelle sezioni I (Erario) e II (addizionale regionale) del quadro ST i versamenti vanno esposti in forma aggregata: un unico rigo per i versamenti con stessa data, codice tributo e periodo di riferimento (e, per la sezione II, stesso codice Regione). Le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro SY.

Il modello può essere inviato in un unico flusso o suddiviso in un massimo di tre flussi per tipologia di ritenute (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitali, locazioni brevi, altre ritenute); il flusso delle locazioni brevi va unito a quello del lavoro autonomo, se presente.

Presupposto: la trasmissione delle Certificazioni Uniche

L'invio del 770 presuppone che siano già state trasmesse le Certificazioni Uniche e, ove richiesta, la certificazione degli utili, nei termini dell'art. 4, D.P.R. n. 322/1998:

- 16 marzo 2026 per lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale e redditi diversi;
- 30 aprile 2026 (novità di quest'anno) per lavoro autonomo abituale e provvigioni;
- 2 novembre 2026 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti.

4. NEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI GLI “INVITI” AL CONCORDATO

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta mettendo a disposizione dei contribuenti, nell'area personale di ciascuno, una specifica comunicazione che invita i contribuenti all'adesione al concordato, presentando anche le ipotesi di costo per aderire alla sanatoria dei periodi d'imposta pregressi.

L'invito al concordato

Come avvenuto anche in relazione alle precedenti annualità, l'Agenzia delle Entrate ha caricato sull'area riservata di ciascun contribuente una comunicazione con la quale i contribuenti vengono invitati a valutare l'ipotesi di adesione al concordato per il biennio 2026-2027.

La comunicazione è analoga a quella prevista per il passato. Al suo interno:

- vengono fornite alcune indicazioni generali sul concordato;
- vengono in particolare evidenziati i vantaggi derivanti dall'accesso;
- l'Agenzia ricorda ai contribuenti che chi non aderisce al concordato può essere oggetto di specifiche verifiche;

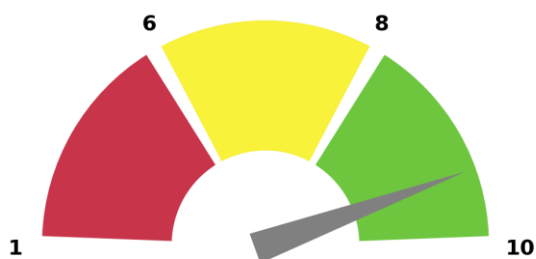


Si ricorda che l'articolo 34, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 prevede che “L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

- viene riepilogata la posizione fiscale del contribuente con riferimento ai risultati ISA.

Indice Sintetico Affidabilità (ISA)

Periodo d'imposta: 2025	Punteggio: 9,00
-------------------------	------------------------



0 - 5,99	Punteggio di minore affidabilità fiscale - presenza di significative incoerenze.
6 - 7,99	Punteggio intermedio – presenza di possibili anomalie e mancato accesso ai benefici premiali
8 - 10	Punteggio di affidabilità fiscale con accesso ai benefici premiali

Nota: Il punteggio ISA inferiore a 10 rileva la presenza di eventuali elementi di incoerenza di natura contabile- strutturale nel modello ISA presentato.

Si rammenta che quest'anno l'adesione è possibile tanto per i soggetti che per la prima volta si avvicinano al concordato e decidono di applicarlo per il biennio 2026-2027, quanto per i soggetti che hanno concluso il primo biennio (2024-2025) e intendono rinnovare l'opzione.

A questi ultimi il legislatore ha riservato specifici vantaggi; tra questi la possibilità di accedere alla sanatoria riservata per gli anni pregressi.

La sanatoria

L'ultima parte della comunicazione riguarda la possibile sanatoria per gli anni pregressi. Rispetto al passato dove era possibile accedere per tutti i soggetti che aderivano al concordato, quest'anno la sanatoria è possibile esclusivamente per chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027. Chi rinnova il concordato può infatti effettuare la sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023 (anche solo una di queste); tale definizione si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi tra l'1.1.2027 e il 15.3.2027 (somma eventualmente ripartibile in 10 rate mensili).



La base imponibile dell'imposta sostitutiva imposte sui redditi e addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;
- 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

- c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.



La base imponibile dell'IRAP è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA di tale anno:

10%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15%	se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Una disciplina specifica è prevista per i contribuenti che in una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA in presenza di particolari situazioni. Rientrano in tale ambito i soggetti che hanno beneficiato nel 2020 o nel 2021 delle cause di esclusione correlate agli effetti della pandemia da COVID-19, coloro che hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell'attività e i contribuenti che hanno esercitato più attività d'impresa non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30% del totale. Per queste annualità la base imponibile del ravvedimento è determinata applicando un incremento forfetario del 25% al reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato. Sulla quota incrementale così determinata si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con aliquota pari al 12,5%.

Per evidenziare i costi della sanatoria, nella comunicazione resa disponibile sul cassetto fiscale sono indicati gli importi dovuti per ciascuna annualità (se non sono presenti anomalie ISA), qualora il contribuente decidesse di applicare il ravvedimento speciale su tale anno.

Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali - Autonomo

PERIODO DI IMPOSTA (*)	PUNTEGGIO ISA / PRESENZA CAUSE DI ESCLUSIONE (**)	REDDITO DICHIARATO	% INCREMENTO BASE IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SOSTITUTIVA (***)
2020	10,00	19.566,00	5,00 %	978,30	10,00 %	1.000,00
2021	10,00	60.119,00	5,00 %	3.005,95	10,00 %	1.000,00
2022	10,00	81.945,00	5,00 %	4.097,25	10,00 %	1.000,00
2023	10,00	58.345,00	5,00 %	2.917,25	10,00 %	1.000,00

* Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e per quelli interessati da una causa di esclusione Covid (codice 15, 16 e 17) o da una causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività (cod.4) l'imposta sostitutiva è ridotta del 30%

** Il punteggio ISA assume valore 0,00 in presenza di cause di esclusione

***Per ciascun periodo d'imposta il valore dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare non può essere inferiore a 1.000 euro

Proroga dei termini di decadenza

Per i soggetti che rinnovano il concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020-2023 il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2029.

Chi rinnova il concordato senza aderire alla sanatoria degli anni pregressi vede invece spostati i termini di decadenza dell'accertamento, in scadenza al 31.12.2026, al 31.12.2027

	Termini di decadenza per l'accertamento
Rinnovo CPB + ravvedimento	31 dicembre 2029
Rinnovo CPB + NO ravvedimento	31 dicembre 2027

5. ESENZIONE DAL BOLLO AUTO PER L' ANNO 2027

Con il D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre 2026, il Governo ha introdotto, per il solo anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (il cosiddetto "bollo auto"). Non si tratta di un'abolizione generalizzata del tributo, ma di un'agevolazione temporanea, **riservata alle persone fisiche e limitata a un solo veicolo regolarmente assicurato** per ciascun contribuente (art. 2, comma 1).

Il D.L. deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026. Le indicazioni che seguono si basano sul testo pubblicato e potrebbero essere modificate nel corso dell'iter parlamentare o precisate dalle amministrazioni competenti.

La misura in sintesi

Beneficiari	Persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica. Sono esclusi società ed enti.
Autovetture	Alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW (circa 109 CV).
Motocicli e ciclomotori	Alimentati a benzina, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, senza limiti di potenza, purché il contribuente non sia tenuto al bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW.
Limite	Un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato, individuato secondo criteri fissati dalla norma.
Periodo	Versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Territorio	Regioni a statuto ordinario; regioni a statuto speciale e province autonome previo Accordo con ciascuna autonomia (comma 4).
Altri aspetti	Nessun limite di reddito o requisito ISEE. Il superbollo non è interessato dalla misura.

Persone fisiche

I requisiti

L'esenzione spetta alla persona fisica che, nel 2027, è soggetto passivo del tributo: di regola il proprietario, ma anche l'usufruttuario o l'utilizzatore in leasing. Il possesso di una partita IVA non è di per sé causa di esclusione.

Rientrano le vetture a benzina o gasolio, comprese le ibride e le bifuel benzina/GPL o benzina/metano. Le auto esclusivamente elettriche restano fuori da questa misura, ferme restando le esenzioni e le riduzioni già previste per esse. La soglia di 80 kW è inclusa e va verificata sulla potenza indicata alla **voce P.2** della carta di circolazione o del Documento unico, non sulla cilindrata né sui cavalli dichiarati dal costruttore; per le ibride rileva, secondo le regole ordinarie del bollo, la potenza del motore termico. Non sono previsti limiti di età del veicolo né di classe Euro, e l'agevolazione riguarda le sole autovetture: autocarri e camper non vi rientrano.

I motocicli e i ciclomotori sono agevolati senza limiti di potenza, ma solo se alimentati a benzina, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione. Stando alla lettera della norma, i motocicli esclusivamente elettrici non sono compresi. Condizione essenziale è che il contribuente non sia soggetto passivo per alcuna autovettura fino a 80 kW.

Requisito temporale

Conta la data in cui scade il **termine ordinario di pagamento**, non il periodo coperto né la data in cui si paga. Ne derivano tre conseguenze pratiche:

- un bollo con periodo in scadenza a dicembre 2026 e pagamento dovuto entro gennaio 2027 rientra nell'esenzione;
- un bollo da versare entro dicembre 2026 resta dovuto per intero, anche se copre mesi del 2027: non sono previsti pagamenti ridotti né rimborsi pro quota;
- un bollo arretrato dovuto nel 2026 non diventa esente se pagato nel 2027; la norma non prevede alcuna sanatoria di sanzioni e interessi.

Il veicolo agevolato deve essere regolarmente assicurato: la sola potenza entro la soglia non basta.

Quale veicolo è esente

Il contribuente **non può scegliere** il veicolo da agevolare: la norma fissa un ordine di priorità (art. 2, commi 2 e 3).

- **Più autovetture agevolabili:** è esente quella con la minore potenza in kW; a parità di potenza, quella per cui il bollo sarebbe di importo inferiore.
- **Autovetture e moto:** se il contribuente è tenuto al bollo per almeno un'auto fino a 80 kW, l'esenzione va all'auto e non alla moto. Chi possiede solo auto di potenza superiore può invece beneficiarne per la moto.
- **Più motocicli:** è esente quello con la minore potenza; a parità, quello con il bollo più basso. **Più ciclomotori:** quello con la data di prima immatricolazione più remota.

Situazione	Veicolo esente	Nota
Tre autovetture da 51, 66 e 74 kW	Autovettura da 51 kW	Le altre due pagano
Auto da 60 e 75 kW e moto da 35 kW	Autovettura da 60 kW	Moto e auto da 75 kW pagano
Un'auto da 110 kW e una moto a benzina	Moto	L'auto paga
Coniugi, ciascuno intestatario di auto fino a 80 kW	Entrambe le auto	Il limite è per persona, non per nucleo

Gli esempi riprendono le indicazioni diffuse dall'ACI.

Casistica frequente

- **Nucleo familiare.** Il limite di un veicolo opera per ciascuna persona fisica: in una famiglia possono esserci più esenzioni, se i veicoli sono intestati a persone diverse.
- **Cointestazioni.** Il decreto non detta regole specifiche: non si può presumere né un raddoppio del beneficio né la libera scelta del cointestatario cui attribuirlo, soprattutto quando uno dei cointestatari possiede altri veicoli.
- **Leasing e noleggio a lungo termine.** Rileva la qualifica di soggetto passivo, non la proprietà. L'utilizzatore persona fisica che sia obbligato al tributo può beneficiare dell'esenzione; il fatto che il bollo sia incluso nel canone o pagato materialmente dalla società di leasing o di noleggio non è, da solo, decisivo.
- **Acquisti, vendite e rottamazioni nel 2027** (anche a seguito di successione). Non è previsto il trasferimento automatico del beneficio da una targa all'altra, né si può presumere una seconda esenzione nello stesso anno.
- **Esenzioni già esistenti** (ad esempio per i veicoli dei soggetti con disabilità, per quelli di interesse storico o per le auto elettriche). Continuano ad applicarsi secondo le proprie regole; il coordinamento con la nuova esenzione non è disciplinato.
- **Procedura e domiciliazione.** La norma non prevede domande né moduli: le modalità operative saranno definite da regioni, province autonome e ACI. Non è necessario revocare la domiciliazione bancaria del bollo, ma conviene verificarne il trattamento con l'ente competente.

Imprese

L'esclusione delle società e degli enti

L'esenzione è riservata alle persone fisiche. Sono quindi esclusi i veicoli di cui sono soggetti passivi **società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, enti e associazioni**, anche quando i soci sono persone fisiche. Per il parco auto aziendale, dunque, il bollo 2027 resta dovuto secondo le regole ordinarie e va considerato nei budget di spesa.

I casi di confine

- **Imprenditori individuali e professionisti.** Restano persone fisiche e possono beneficiare dell'esenzione anche per un'autovettura utilizzata nell'attività. Il limite di un veicolo si applica però all'insieme dei veicoli personali e "d'impresa" dello stesso soggetto: il criterio della minore potenza può quindi attribuire l'esenzione all'auto privata anziché a quella utilizzata nell'attività, o viceversa. Autocarri e veicoli commerciali non sono agevolabili e non concorrono alla selezione.
- **Auto aziendali assegnate a dipendenti o amministratori** (anche in uso promiscuo). Se il soggetto passivo è la società, l'esenzione non spetta: guidare un'auto aziendale non attribuisce il beneficio al dipendente.
- **Leasing e noleggio a lungo termine stipulati dall'impresa.** Se utilizzatore o locatario è una società, l'esenzione non spetta, indipendentemente da chi versa materialmente il tributo.
- **Auto personali di soci, amministratori o dipendenti usate per trasferte.** Il veicolo resta della persona fisica, che può beneficiare dell'esenzione se ne ricorrono i requisiti.

I profili fiscali

La disciplina dei costi auto non è modificata. Il bollo continua a seguire le regole dell'**art. 164, TUIR**: deducibilità integrale per i veicoli strumentali in via esclusiva, del 70% per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte

del periodo d'imposta, del 20% in via generale per imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti di commercio.

- **Imprese individuali e professionisti:** per il veicolo esente nel 2027 semplicemente non si sostiene il costo e, di conseguenza, non vi è una quota deducibile. Si ritiene che l'esenzione, non essendo un contributo, non generi componenti positivi di reddito rilevanti ai fini IRPEF e IRAP.
- **Competenza e cassa:** i bolli pagati nel 2026, anche se riferiti in parte al 2027, seguono le regole ordinarie (risconti per le imprese in contabilità ordinaria, principio di cassa per i professionisti); non sono previsti rimborsi.
- **IVA:** il bollo è un tributo escluso dal campo di applicazione dell'imposta; l'esenzione non incide sulla detrazione.
- **Società ed enti:** nessuna variazione, dal momento che il bollo resta dovuto e deducibile nei limiti ordinari.

Punti ancora da chiarire

- **Conversione in legge** entro il 16 novembre 2026, con possibili modifiche al testo (ad esempio sulla soglia di potenza o sulle categorie di veicoli).
- **Modalità applicative:** riconoscimento automatico o su istanza, istruzioni delle regioni e dell'ACI, trattamento delle domiciliazioni.
- **Regioni a statuto speciale e province autonome:** stipula e contenuto dei singoli Accordi previsti dal comma 4.
- **Cointestazioni** e criterio residuale tra due autovetture con pari potenza e pari importo del bollo.
- **Priorità tra motociclo e ciclomotore** posseduti dallo stesso contribuente.
- **Copertura assicurativa:** momento della verifica e trattamento delle polizze sospese.
- **Variazioni nel corso del 2027** (acquisti, vendite, rottamazioni, successioni) e coordinamento con le esenzioni già esistenti.
- **Leasing e noleggio a lungo termine:** individuazione del soggetto passivo nei singoli contratti.
- **Tabelle ACI dei costi chilometrici 2027:** se e come terranno conto dell'esenzione, con possibili riflessi su rimborsi chilometrici e fringe benefit.
- **Annualità successive:** la conferma della misura dopo il 2027, annunciata dal Governo come obiettivo, richiede nuove disposizioni e relative coperture.

6. SOCI LAVORATORI SRL: LA CASSAZIONE APRE NUOVE PROSPETTIVE

Alcune recenti pronunce della Cassazione aprono un nuovo scenario di grande interesse per tutti i contribuenti che oggi sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS in quanto soci lavoratori di una Srl.

L'obbligo di iscrizione previdenziale

La situazione dei soci lavoratori delle Srl è decisamente particolare.

Malgrado si tratti di soggetti titolari di un ipotetico reddito da capitale (ipotetico in quanto il reddito si formerà solo in caso di distribuzione di dividendo da parte della società), la posizione che da molti anni è sostenuta dall'INPS (e, occorre dirlo, avallata da ampia parte della giurisprudenza) impone la necessità di iscrizione previdenziale quando il socio svolga attività lavorativa in società con carattere di abitualità e prevalenza.

Da notare che se il socio è anche amministratore della società, questo sarà interessato da due distinte iscrizioni, una alla gestione commercianti e una seconda alla gestione separata, pertinente all'attività amministrativa.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti i soci amministratori che svolgono esclusivamente mera attività amministrativa, con esclusione di ogni mansione operativa.

L'indicazione che da sempre viene fornita dall'INPS, alla quale i contribuenti si sono adeguati, è che i contributi dovuti dovessero essere calcolati sul reddito d'impresa prodotto dalla società, proporzionalmente alla quota riferibile al socio (quindi se la società dichiara un reddito d'impresa di euro 100.000 e il socio possiede una quota di partecipazione dell'80%, la sua base imponibile contributiva sarà di euro 80.000); nel caso di società che abbia optato per il regime di trasparenza i contributi sono, invece, calcolati sulla quota di reddito imputata per trasparenza.

Come si può notare, tale calcolo è del tutto scollegato da quanto effettivamente percepito dal socio, che quindi è chiamato a pagare contributi anche su utili accantonati a riserva.

Contributi sugli utili percepiti

Recentemente la Cassazione è intervenuta sul tema, con una serie di sentenze che aprono un nuovo interessante scenario: si tratta delle sentenze 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e delle sentenze 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

Semplificando al massimo la questione si può affermare che in questa sentenza la Cassazione conclude che i contributi devono essere calcolati:

- sul reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 115, TUIR, qualora la società partecipata abbia optato per tale regime;
- se non è stata esercitata l'opzione, si deve far riferimento al reddito effettivamente percepito dal socio.

Si tratta di un'interpretazione davvero innovativa in quanto nella maggior parte delle Srl non vengono distribuiti dividendi ovvero questi vengono distribuiti per importi limitati; questo porterebbe a far pagare ai soci di Srl non in trasparenza, che comunque devono iscriversi all'INPS, solo i contributi fissi, senza dover corrispondere alcuna eccedenza in sede di liquidazione delle imposte in dichiarazione dei redditi.

Questo, evidentemente, se il socio non produce altri redditi d'impresa soggetti a contribuzione.

Va notato che questa è una prima interpretazione innovativa che certo non può portare a dire che il panorama sia radicalmente mutato, ma in talune situazioni può portare a fare nuovi ragionamenti. Peraltro, la Cassazione lega la debenza dei contributi del socio a quanto da questo tassato a fini IRPEF, ma tale sentenza riguardava annualità per le quali i dividendi erano dichiarati dal socio, mentre oggi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; occorrerà capire come tale nuovo aspetto possa incidere.

Il concetto espresso però è chiaro; non è da escludere che tale posizione possa essere recepita dall'INPS ovvero possa essere oggetto di regolamentazione normativa.



I contribuenti che volessero approfondire gli scenari che si aprono a seguito di tale nuova prospettiva sono invitati a contattare il professionista di riferimento per un confronto in relazione a tale problematica.

7. SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2026 LA POSSIBILITA' DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La Legge di Bilancio 2025, dopo decenni di proroghe annuali, ha reso permanente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni e terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio di ciascun anno. La facoltà è riguarda:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, TUIR;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze, è possibile assumere il valore rideterminato in luogo del costo storico, al fine di ridurre o azzerare la tassazione in sede di realizzo. In vista dell'approssimarsi della scadenza del 30 novembre, di seguito si riepilogano le regole operative per realizzare la "rivalutazione" dei beni posseduti al 1° gennaio 2026.

Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento

La Legge di Bilancio 2026 ha differenziato le aliquote dell'imposta sostitutiva, da applicare sull'intero valore rideterminato del bene (e non sulla sola plusvalenza):

- 21% per le partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non negoziate (nel 2025 l'aliquota era il 18%);
- 18% per i terreni agricoli ed edificabili (aliquota invariata rispetto al 2025).

La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2026 e consegue effetti se, entro il 30 novembre 2026, viene redatta e asseverata apposita perizia di stima (non richiesta per le partecipazioni negoziate) e viene versata l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con scadenza 30 novembre 2026, 2027 e 2028; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dal 30 novembre 2026. Il versamento si effettua con il modello F24.

Condizioni per la validità della rivalutazione



Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il termine del 30 novembre 2026, la rivalutazione non si perfeziona, il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato, ferma la possibilità di chiedere a rimborso quanto versato. Se, invece, la prima rata è versata nei termini ma non sono pagate le successive, la rivalutazione resta valida, gli importi non versati sono iscritti a ruolo, con possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 153/E/2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

Quadro di sintesi – beni posseduti al 1° gennaio 2026

Beni	Aliquota	Determinazione del valore	Codice tributo
Partecipazioni non negoziate (qualificate e non qualificate)	21%	Perizia giurata di stima riferita all'intero patrimonio sociale (dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito Cciaa)	8055

Beni	Aliquota	Determinazione del valore	Codice tributo
Partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione	21%	Valore normale: media aritmetica dei prezzi di dicembre 2025 (nessuna perizia)	8057
Terreni agricoli ed edificabili	18%	Perizia giurata di stima (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito Cciaa)	8056

Si ricorda che l'assunzione del valore rideterminato non consente di far emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti (articolo 5, comma 6, Legge n. 448/2001).

Il costo della perizia per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate può essere alternativamente:

- sostenuto dai soci interessati alla rivalutazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- sostenuto dalla società (diventa un costo della società ed è deducibile in 5 esercizi a decorrere da quello di sostenimento in quote costanti).

La perizia può essere giurata anche dopo la cessione, purché entro il 30 novembre 2026, qualora il contribuente applichi il regime dichiarativo (circolare n. 1/E/2021).

I terreni

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono sempre tassate, indipendentemente dal periodo di possesso e dalle modalità di acquisto (anche per successione). Sono inoltre sempre tassate le plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di terreni o dall'esecuzione di opere intese a renderli edificabili. Viceversa le plusvalenze realizzate cedendo terreni agricoli sono tassate solo se infraquinquennali e con esclusione dei terreni acquisiti per successione; per i terreni ricevuti in donazione il quinquennio decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Ne consegue che, per i terreni agricoli, la rivalutazione risulta conveniente solo in caso di cessione entro cinque anni dall'acquisto. Per i terreni la perizia deve essere redatta prima del rogito, poiché il valore periziato va citato nell'atto di cessione; l'asseverazione (giuramento) può invece avvenire anche dopo il rogito, purché entro il 30 novembre 2026, senza che ciò comporti la decadenza dall'agevolazione (risoluzione n. 53/E/2015).

Nuova perizia di rivalutazione: scomputo o rimborso

Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2026, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. In tal caso il contribuente non è tenuto a versare le eventuali rate ancora pendenti della precedente rideterminazione. In alternativa allo scomputo dell'imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato.

Indicazione della rivalutazione nel modello Redditi

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi 2027 relativa al periodo d'imposta 2026.

8. MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE STATO DI CRISI

Le imprese devono rilevare tempestivamente lo stato di crisi (o pre-crisi) per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato, con conseguente possibile responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori nei confronti dei creditori.

Di seguito si fornisce un semplice test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che anche le imprese più semplici devono porre in essere. SI INVITA PERTANTO COMPILARE IL TEST E A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO "ALARM"

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti importo mensile delle retribuzioni dovute in caso di risultato > 0,5 flegare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	debiti scaduti da 90 gg vs fornitori Totale debiti vs fornitori in caso di risultato > 0,5 flegare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg Totale debiti vs banche e finanziarie in caso di risultato > 0,05 flegare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg > € 5.000 flegare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 20.000 flegare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	€ 20.000 > Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 5.000 Volume d'affari dell'anno precedente in caso di risultato > 0,1 flegare la casella "alarm"		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 15.000 flegare la casella "alarm"		
	Debiti contributivi scaduti da 90 gg < € 15.000 Totale contributi dovuti per l'anno precedente in caso di risultato > 0,3 flegare la casella "alarm"		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 5.000 flegare la casella "alarm"		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 100.000 flegare la casella "alarm"		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 200.000 flegare la casella "alarm"		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 500.000 flegare la casella "alarm"		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati